

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Bruni Giovanni	3, 6
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);		Buonocore Vincenzo	11, 12
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);		Casati Francesco	18
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);		Costa Silvia	13
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);		De Julio Sergio	6, 7, 8, 11
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507)	3	Fachin Schiavi Silvana	6, 18
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> ,	3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 12, 13, 15, 16, 18	Gelli Bianca	7, 12, 13, 15, 16
Arnaboldi Patrizia	15, 16	Guerzoni Luciano	11, 12, 13, 16, 17
Borri Andrea	13	Mattioli Gianni Francesco	13, 17
		Poli Bortone Adriana	6, 11, 13
		Rosaia Cordati Luigia	12
		Ruberti Antonio, <i>Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	5, 7, 8 10, 12, 15, 17
		Soave Sergio	10, 12, 18
		Tamino Gianni	7, 11, 12, 18
		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i>	3, 5, 6, 7; 8 10, 11, 12, 13, 15, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Proseguiamo l'esame del provvedimento.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione aveva deciso di accantonare gli articoli 3, 4 e 6 ed i relativi emendamenti. Ricordo, altresì, che era stato accantonato l'articolo aggiuntivo Bruni Giovanni 2.01.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Bruni a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01 per le ragioni già espresse nella seduta di ieri, nonché il suo subemendamento 0.3.8.1 e l'emendamento 4.9.

GIOVANNI BRUNI. Accolgo l'invito del relatore, per disciplina di maggioranza e per favorire la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, accantonato nella seduta di ieri, del quale per chierezza do nuovamente lettura:

ART. 3.

(Diploma di laurea).

1. Il diploma di laurea si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare prevista dalle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce abilitazione all'insegnamento. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN, nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 1, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, viene

definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico, tenuto anche conto del carattere abilitativo del titolo. Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono determinati altri specifici profili professionali per i quali il diploma di laurea dà titolo per la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio di corrispondenti professioni, ovvero dà titolo per l'accesso a livelli funzionali del pubblico impiego.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il diploma di laurea si consegue, di norma successivamente al diploma universitario, nei corsi di laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, ed è finalizzato a fornire adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Per gli studenti che non intendano conseguire il diploma universitario, ovvero laddove il corso di diploma non sia istituito, il corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea non può essere inferiore a cinque né superiore a sei anni.

3. 1.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: articolati in due indirizzi.

3. 3.

Arnaboldi.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 1.

3. 5.

Arnaboldi.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: Con lo stesso o altro decreto fino alla fine.

3. 6.

Arnaboldi.

All'emendamento 3. 8, comma 2, dopo la parola: indirizzi aggiungere le seguenti: cui contribuiscono i dipartimenti interessati.

0. 3. 8. 3.

Soave, Gelli.

All'emendamento 3. 8, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Qualsiasi diploma di laurea costituisce titolo valido ai fini della ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento nella scuola materna ed elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

0. 3. 8. 1.

Bruni Giovanni.

All'emendamento 3. 8, comma 2-bis, sostituire la parola: valido con la seguente: necessario.

0. 3. 8. 2.

Soave, Gelli.

All'emendamento 3. 8, comma 2-ter, sostituire le parole: sentito il CUN con le seguenti: su parere conforme del CUN.

0. 3. 8. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

2-bis. Il diploma di laurea costituisce titolo valido, a seconda dell'indirizzo se-

guito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

2-ter. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 2, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti comprese le attività di tirocinio didattico, i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2-quater. Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

3. 8.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, dopo i primi due periodi aggiungere il seguente: Le Università provvedono, attraverso i dipartimenti interessati, alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, anche attraverso attività di tirocinio didattico. In questo caso il diploma di laurea costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

3. 7.

Arnaboldi.

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

4. Fino a quando non saranno attuati i nuovi ordinamenti didattici previsti dal presente articolo per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente che disciplina l'accesso ai relativi concorsi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

3. 9.

Il Relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Julio e Guerzoni 3.1, Arnaboldi 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7.

Esprimo, invece, parere favorevole sui subemendamenti Soave e Gelli 0.3.8.3 e 0.3.8.2.

Raccomando, altresì, l'approvazione dei miei emendamenti 3.8 e 3.9, nonché del subemendamento 0.3.8.4.

Ricordo infine che il subemendamento, Bruni 0.3.8.1 è stato ritirato.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si conforma ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 3.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Soave e Gelli 0.3.8.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Soave e Gelli 0.3.8.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

ADRIANA POLI BORTONE. Con riferimento all'emendamento del relatore 3.8, vorrei un chiarimento per capire il motivo in base al quale si prevede il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione essendo già contemplato quello del CUN.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Onorevole Poli Bortone, si tratta di due organi distinti e differenti, tant'è che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è l'organo consultivo del ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.8.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Si rende necessario un chiarimento perché il concetto di mobilità, così come era previsto nel testo originario proposto dal Governo, prevedeva l'abilitazione all'insegnamento o il concorso.

Non comprendo le ragioni della modifica proposta dal relatore, pertanto vorrei alcune delucidazioni da parte del presentatore. Mi era sembrato di capire che vi era un riferimento alla Costituzione, il cui articolo 97, al comma 3, recita te-

stualmente: « Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Propongo quindi di introdurre nel testo in discussione la nozione di laurea abilitante al fine di caratterizzare un corso del nostro sistema informativo.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ricordo che il testo originario prevedeva l'istituzione di una laurea abilitante; successivamente però abbiamo dovuto eliminare tale previsione.

SERGIO DE JULIO. La legge istitutiva dell'università della Calabria — poi non applicata — prevedeva, già nel 1968, la laurea abilitante.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Stavo ricordando che, in un momento successivo, si è eliminata la previsione per i rischi di incostituzionalità che avrebbe comportato l'accesso alla professione senza il superamento degli esami di Stato. Per questa ragione e per evitare un possibile prolungamento dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame si è dato valore abilitante al concorso.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Nonostante la precisazione resa dal relatore, permangono le perplessità già espresse. Infatti, le eccezioni di incostituzionalità avrebbero potuto essere avanzate sulla decisione assunta dalla Commissione.

GIOVANNI BRUNI. Vorrei manifestare la mia perplessità per i maggiori oneri finanziari che, in prospettiva, potrebbe comportare l'emendamento in esame per come esso è congegnato.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento del relatore 3.8 sarà votato in linea di principio, al fine del suo successivo inoltro alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3.8.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Arnaboldi 3.7.

Passiamo all'emendamento del relatore 3.9.

SERGIO DE JULIO. Comprendo perfettamente lo sforzo del relatore per l'elaborazione dell'emendamento in quanto si è dovuto tenere conto di una situazione transitoria. In ogni caso, non mi sembra che il problema sia stato totalmente risolto.

Il comma 4 dell'emendamento del relatore 3.9 recita testualmente: « Fino a quando non saranno attuati i nuovi ordinamenti didattici previsti dal presente articolo per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente che disciplina l'accesso ai relativi concorsi ». Che significato ha tale previsione? Che all'atto dell'attuazione dei nuovi ordinamenti didattici — il che avverrà facendo riferimento al comma precedente poiché la normativa precedente viene superata — vi sarà un intervallo di tempo necessario per laurearsi per cui, di fatto, non si avrà la possibilità di attingere al personale per le nuove immissioni?

Invito il relatore a ripensare alla formulazione dell'emendamento che non risolve, ripeto, il problema del periodo transitorio.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Onorevole De Julio, la preoccupazione è stata proprio quella di evitare un vuoto normativo, tant'è che sono stati presi tutti gli opportuni contatti con l'ufficio legislativo del Ministero. Ad ogni modo, mantengo l'attuale formulazione dell'emendamento 3.9.

GIANNI TAMINO. A questo punto, dopo la precisazione del collega De Julio e la risposta del relatore, devo dire che anch'io rimango perplesso di fronte ad un testo che cerca di risolvere un problema reale, ma in maniera incompleta.

Preannuncio, pertanto, il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 3.9.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, la preoccupazione nasce dall'insufficienza della normativa a risolvere il problema della fase transitoria.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Proporrei di sostituire la parola « attuati » con le parole « completamente attuati ».

SERGIO DE JULIO. Non è sufficiente! Bisogna prevedere un tempo adeguato a che ci siano i primi laureati.

PRESIDENTE. Sottolineo che si potrà procedere ad ulteriori approfondimenti in una fase successiva, sulla base dei pareri che verranno espressi dalle Commissioni I e XI. Propongo di approvare intanto l'emendamento in linea di principio e poi, sulla base delle osservazioni che le Commissioni « filtro » formuleranno, di approfondire eventualmente la questione.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Per risolvere il problema, si potrebbe modificare il comma 4 del testo proposto dal relatore specificando che fino a quando i nuovi ordinamenti didattici previsti dal presente articolo non avranno prodotto effetti, per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente che disciplina l'accesso ai relativi concorsi.

BIANCA GELLI. C'è comunque un vuoto normativo che non riguarda solamente l'attuazione della legge.

GIANNI TAMINO. Infatti, bisogna dare tempo agli iscritti di potersi laureare.

SERGIO DE JULIO. Vorrei sottolineare l'esistenza di una serie di questioni. Poiché si istituiscono per legge nuovi corsi di laurea che le università dovranno attuare, bisognerebbe chiarire quali e quanti di questi corsi verranno effettivamente attivati. Sottolineo tale aspetto in

quanto è necessario disporre di un numero di laureati sufficiente per lo svolgimento dei relativi concorsi.

In secondo luogo, occorrerebbe incentivare l'iscrizione ai corsi di laurea previsti che non necessariamente richiedono la durata di quattro anni, almeno nel caso di studenti che chiedano il riconoscimento dei *curricula* relativi a studi già compiuti.

Inoltre, occorre procedere alla verifica — che in termini legislativi non siamo in grado di effettuare — del numero di laureati che possa giustificare il passaggio alla nuova normativa.

PRESIDENTE. In effetti, siamo di fronte a numerose incognite che rendono difficile l'attuazione della legge. Proporrei, pertanto, di sopprimere il comma 4, lasciando inalterata la formula del successivo comma 5. Esso, infatti, prevedendo che con decreto del ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, consente di avere lo spazio necessario per risolvere le questioni sollevate.

SERGIO DE JULIO. Occorre però favorire l'incentivazione.

PRESIDENTE. Ma non si può farlo con un provvedimento di legge! Semmai, si potrebbe presentare un ordine del giorno per invitare il ministro dell'università e della ricerca scientifica a valutare le questioni emerse.

Potrebbe essere questa la strada da praticare?

SERGIO DE JULIO. Si dovrebbe specificare, però, che continuano ad essere validi i meccanismi precedenti.

GIANCARLO TESINI, Relatore. Alla luce delle considerazioni formulate, ritengo utile sopprimere il comma 4 dell'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3.9, sopprimere il comma 4.

0.3.9.1.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sul subemendamento del relatore 0.3.9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3.9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, accantonato nella seduta del 28 febbraio, del quale do lettura:

ART. 4.

(Diploma di specializzazione).

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Ai corsi di studi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione si estendono le norme di cui al comma 3 dell'articolo 2.

3. Con specifiche scuole di specializzazione, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di specializzazione costituisce abilitazione all'insegnamento.

4. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN integrato ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, sono definite le tabelle dei diplomi delle scuole di specializzazione, ivi comprese quelle di cui al comma precedente, anche in considerazione del carattere abilitativo del titolo.

5. Con distinto o con lo stesso decreto previsto dal comma precedente, previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione che, in relazione a specifici profili professionali, danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni, ovvero danno titolo per l'accesso a specifiche qualifiche dirigenziali nel pubblico impiego.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4. 2.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4. 4.

Arnaboldi.

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: delle scuole secondarie.

4. 9.

Bruni Giovanni.

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: il diploma di specializzazione costituisce abilitazione all'insegnamento.

4. 5.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le prime tre righe con le seguenti: Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati, le.

4. 3.

Gelli, Soave.

All'articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

4. 8.

Il Relatore.

All'articolo 4, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, vengono definite le tabelle delle scuole di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 3 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno articolato in semestri ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5.

4. 6.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: ivi comprese quelle di cui al comma precedente, anche in considerazione del carattere abilitativo del titolo con le seguenti: che danno titolo ad abilitazioni legalmente riconosciute, ovvero costituiscono titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali per il pubblico impiego.

4. 1.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma precedente, previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

4. 7.

Il Relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Julio e Guerzoni 4.2 e Arnaboldi 4.4.

Per quanto riguarda la materia di cui all'emendamento Gelli e Soave 4.3, vorrei sottolineare che si tratta di un problema che suscita talune preoccupazioni nei professori. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento Gelli e Soave 4.3.

Ricordo che l'emendamento 4.9 è stato ritirato dal presentatore, onorevole Bruni, all'inizio della seduta odierna.

Raccomando, infine, l'approvazione dei miei emendamenti 4.5, 4.8, 4.6 e 4.7, sottolineando come l'emendamento Guerzoni e De Julio 4.1 risulti assorbito dalla mia proposta emendativa 4.6.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti De Julio e Guerzoni 4.2 e Arnaboldi 4.4, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento del relatore 4.5.

SERGIO SOAVE. Ricordo che sulla materia prevista dall'emendamento 4.5 avevamo chiarito la questione della laurea affermando che non poteva essere abilitante; specifico che non si tratta di una laurea, ma di una scuola di specializzazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Si tratta di un esame di Stato!

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Gelli e Soave 4.3.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista dà estrema rilevanza a questo emendamento perché, qualora conservassimo all'articolo 4 l'attuale formulazione, ciascuna facoltà potrebbe istituire la propria scuola di specializzazione. Gli elementi sostanziali che ci inducono alla introduzione della scuola di specializzazione consistono nel non ritenere che la specifica professionalità degli insegnanti sia limitata ai diversi *curricula*. Tra l'altro, infatti, ad una moltiplicazione delle scuole di specializzazione, potrebbe corrispondere un consistente aumento degli indirizzi.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Credo che si possa condividere la preoccupazione espressa dall'onorevole Soave: effettivamente la moltiplicazione delle scuole di specializzazione può portare ad una inutile parcellizzazione degli

indirizzi. Pertanto, mi raccomando al relatore affinché rifletta sull'osservazione formulata.

GIANCARLO TESINI. *Relatore*. Condividendo nella sostanza la preoccupazione espressa, modifico il precedente parere esprimendo parere favorevole sull'emendamento Gelli e Soave 4.3.

PRÉSIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Soave 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4.8.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 4.6.

GIANNI TAMINO. Ritengo che la dizione « scuole di specializzazione », di cui all'emendamento al nostro esame, contrasti con quanto previsto nell'emendamento 4.3 da noi già approvato, in cui si parla di una « scuola di specializzazione ».

LUCIANO GUERZONI. A mio avviso, non può rilevarsi alcuna contraddizione tra l'emendamento 4.3 e quello ora al nostro esame. In questo caso, infatti, si deve usare il plurale in quanto non è possibile pensare ad un modello unico di scuola su tutto il territorio nazionale.

SERGIO DE JULIO. Se ho ben compreso, si parla di un corso di durata non inferiore ad un anno; al comma 1 è previsto che i corsi di specializzazione siano di durata non inferiore a due anni. Mi sembra, quindi di poter rilevare una netta contraddizione tra il comma 1 e la nuova formulazione del comma 4 che si vuole introdurre con l'emendamento 4.6. Non comprendo per quale ragione si sia tenuto conto solo di un'esigenza di carattere specifico e non si sia invece abbassata comunque ad un anno la durata minima dei corsi di specializzazione.

Inoltre, non comprendo la previsione di un'articolazione in semestri dei corsi svolti dalle scuole di specializzazione; ritengo che una siffatta norma potrebbe pregiudicare l'autonomia delle singole sedi universitarie e che non sia possibile che un provvedimento legislativo disciplini la materia in maniera così dettagliata.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Per quanto riguarda la prima osservazione dell'onorevole De Julio, nel provvedimento viene precisato che per questo tipo di specializzazione la durata è di un anno. In riferimento, invece, all'articolazione in semestri, sono disposto ad eliminare tale previsione.

VINCENZO BUONOCORE. Mi rendo conto che la previsione di un'articolazione in semestri dei corsi potrebbe rappresentare un *vulnus* per l'autonomia delle università. Occorre, tuttavia, considerare che la norma è riferita soprattutto alle facoltà scientifiche, nelle quali i corsi sono strutturati in moduli distinti.

ADRIANA POLI BORTONE. Credo che preliminarmente debba essere chiarito se il comma 1 ed il comma 3, per i quali si è parlato di contrasto, riguardino aspetti completamente diversi. È difficile per ciascuno di noi sapere in questa sede quali, quante e che tipo di scuole di specializzazione siano incluse nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982. Personalmente non le ricordo tutte, per cui non riesco ad immaginare in questo momento se vi siano inserite anche le scuole di specializzazione previste, invece, nel comma 3; in questo caso, vi sarebbe effettivamente contrasto, perché nel comma 3 mi sembra si faccia riferimento solo alle nuove scuole di specializzazione da istituire per le materie che possono dare adito all'insegnamento. Se si trattasse di due aspetti completamente diversi, non esisterebbe problema. Tuttavia, domando, a chi ne sa più di me, se nel decreto del Presidente della Repubblica

n. 162 del 1982 siano incluse anche le scuole di specializzazione all'insegnamento.

BIANCA GELLI. Posso rassicurare l'onorevole Poli Bortone: nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 non sono comprese tali scuole. Nè esistono scuole di specializzazione la cui durata sia inferiore al biennio.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Tenuto conto delle osservazioni manifestate, potrei riformulare il mio emendamento 4.6 nel senso di inserire la congiunzione « se » prima delle parole « articolato in semestri ».

BIANCA GELLI. Si potrebbe semplicemente specificare che la durata dei corsi è da fissare in un periodo non inferiore ad un anno, senza indicare l'articolazione in semestri.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei far osservare che si tratta di scuole di specializzazione all'insegnamento al termine delle quali, sostenuto un esame, si consegue un titolo di Stato. Non è pensabile che sull'intero territorio nazionale tali scuole possano avere una durata differente, nel senso che a Torino l'abilitazione si consegue in un anno perché il periodo è articolato in semestri, mentre a Bologna occorrono due anni perché i semestri non sono previsti. Sono sicuro che la I Commissione solleverà questa eccezione.

GIANNI TAMINO. Condivido in parte tale osservazione, anche perché esiste un problema tecnico, ossia alcuni atenei possono avvertire — considerata la realtà territoriale — la necessità di diluire nel tempo la durata, mentre altri possono preferire la suddivisione nel corso in semestri.

LUIGIA ROSAIA CORDATI. Mantenendo la dizione « non inferiore ad un anno se articolato in semestri », si prospetta la possibilità di far durare il corso meno di un anno.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. In considerazione delle osservazioni avanzate, propongo il seguente subemendamento:

All'emendamento 4.6, comma 4, sopprimere le parole: articolato in semestri.

0.4.6.1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

SERGIO SOAVE. Non vorrei che introducessimo un sistema più rigido del precedente. Infatti, se una persona, conseguita la laurea ed entrata a lavorare in un'impresa industriale, scoprisse improvvisamente la vocazione all'insegnamento, con una scuola di specializzazione della durata di un anno difficilmente potrebbe soddisfare l'aspirazione, mentre con un corso articolato in semestri...

VINCENZO BUONOCORE. Avrei dei forti dubbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.4.6.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Guerzoni 4.1.

Passiamo all'emendamento 4.7. del relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ho presentato l'emendamento in oggetto affinché si possano istituire diplomi di specializzazione legati ad attività diverse dall'insegnamento, in questo senso attribuendo carattere polivalente al titolo. Infatti, in esso si prevede che con decreto presidenziale, previo concerto con il ministro di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, siano determinati i diplomi di specializzazione che in relazione a specifici

profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Ne raccomando, quindi l'approvazione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 4.7 del relatore che costituisce un importante precedente, di cui auspico si terrà conto allorché si affronterà il provvedimento concernente il dottorato di ricerca.

ANDREA BORRI. Vorrei far presente che l'emendamento dovrebbe essere coordinato con il primo comma perché interferisce con la materia in esso contenuta. È difficile, infatti, immaginare la sopravvivenza del primo comma se i corsi istituiti con l'emendamento in esame possono essere considerati corsi di specializzazione *tout court*.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il primo comma introduce una normativa riguardante la formazione iniziale dei professori della scuola secondaria superiore; ci si è preoccupati però di non limitare la previsione solo agli insegnanti dal punto di vista professionale, ma di prevedere anche altre possibilità consentendo, con il decreto previsto al comma 5, l'accesso alla pubblica amministrazione. Non mi pare, pertanto, che sussista un'interferenza con la norma generale recata dal primo comma, che recepisce la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 162.

BIANCA GELLI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento, in quanto riteniamo indichi una linea da seguire nel momento in cui affronteremo l'esame del provvedimento sul dottorato di ricerca.

ADRIANA POLI BORTONE. Riterrei opportuna qualche delucidazione sull'articolo 4 anche perché, così come è stato formulato, non risulta affatto chiaro.

Vorrei sapere se il famoso decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, si riferisca alle attuali scuole di specializzazione per le quali è previsto il numero chiuso: numero chiuso che verrebbe « aperto » per le nuove scuole di specializzazione. Credo che questo non costituisca un comportamento equo nei riguardi di chi decide di frequentare la scuola di specializzazione.

SILVIA COSTA. Al fine di evitare possibili confusioni tra le scuole di specializzazione *tout court* e quelle per gli insegnanti, proporrei una suddivisione della normativa in due distinti articoli: il primo riguardante il diploma di specializzazione, il secondo concernente le scuole di specializzazione per l'insegnamento. In tal modo, si avrebbe una maggiore chiarezza; diversamente, si rischierebbe la sovrapposizione di due temi simili.

PRESIDENTE. Il problema potrà essere affrontato in sede di coordinamento formale.

LUCIANO GUERZONI. Bisognerà prevedere nelle norme transitorie il necessario adeguamento del decreto del presidente della Repubblica n. 162, in considerazione delle novità introdotte in materia dal provvedimento in esame.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Condivido la preoccupazione espressa dall'onorevole Guerzoni, alla quale si potrà rispondere però in una fase successiva.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 4.7 del relatore sarà posto in votazione in linea di principio, al fine del successivo inoltrare alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 5.

Passiamo pertanto all'articolo 6, accantonato nella seduta di ieri, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 6.

(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi).

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Gli statuti possono inoltre prevedere:

a) corsi post-secondari in collaborazione con la scuola, le regioni e gli ordini professionali;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani;

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Per le attività previste dal presente articolo le università promuovono mediante convenzioni che ne definiscono i contenuti, anche finanziari, i limiti e le

connesse responsabilità, la collaborazione, anche in forma consortile, di amministrazioni e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi gli ordini e le associazioni professionali.

4. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo le parole: del tempo libero aggiungere le seguenti: da finanziare anche con i fondi di cui alla legge n. 429 del 1985.

6. 1.

Savino.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) attività culturali e formative rivolte agli adulti, ed in particolare ai lavoratori, alle casalinghe, ai disoccupati, ai pensionati, anche se privi di diploma secondario superiore, sulla base degli interessi e delle richieste espressi dagli interessati ed organizzati in modo tale da consentire la frequenza (orari serali, sedi extramurali, ecc.);

d) corsi specialmente rivolti agli stranieri immigrati in Italia, in particolari finalizzati all'apprendimento della lingua nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale degli studenti in questione.

6. 3.

Arnaboldi.

All'articolo 6, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e gli ordini professionali.

6. 5.

Arnaboldi.

All'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

b) forme di partecipazione a corsi post-secondari con la scuola, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati, le categorie economiche e gli ordini professionali.

Le successive lettere b), c) e d), diventano rispettivamente c), d) ed e).

6. 8.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150 ore).

6. 4.

Arnaboldi.

All'articolo 6, sopprimere il comma 3.

6. 2.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 6, comma 3, sopprimere le parole: e private.

6. 6.

Arnaboldi.

All'articolo 6, comma 3, sopprimere le parole: ivi compresi gli ordini e le associazioni professionali.

6. 7.

Arnaboldi.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Savino 6.1. Invito l'onorevole Arnaboldi a ritirare l'emendamento 6.3, al quale sono contrario in quanto le attività in questione sono sostanzialmente già comprese

nel comma 2 dell'articolo 6. Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento Arnaboldi 6.5, perché ritengo non debba essere eliminata la collaborazione parere contrario sull'emendamento Arnaboldi 6.4 ed infine parere favorevole sugli emendamenti De Julio e Guerzoni 6.2, Arnaboldi 6.6 e Arnaboldi 6.7. Raccomando, infine, l'approvazione del mio emendamento 6.8.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Savino 6.1. In assenza del presentatore, deve ritenersi decaduto.

Passiamo all'emendamento Arnaboldi 6.3.

PATRIZIA ARNABOLDI. Non accedo alla richiesta del relatore e quindi non ritiro l'emendamento 6.3. Se è vero, infatti, che nel comma 2 sono previste alcune attività, esse tuttavia hanno finalità diverse, trattandosi essenzialmente di corsi post-secondari, di corsi di preparazione agli esami di Stato, e così via. La mia proposta riguarda invece aspetti di non poco conto, quali le attività culturali e formative rivolte agli adulti — in particolare ai lavoratori, alle casalinghe, ai disoccupati, ai pensionati — nonché i corsi per stranieri immigrati in Italia. In questo senso ritengo più corretto e logicamente comprensibile inserire la norma nel comma 1, aggiungendo la previsione di orari serali e di sedi extramurali, proprio per consentire la frequenza dei corsi. A mio avviso, tale norma non contraddice lo spirito dell'articolo.

BIANCA GELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento in questione, sia per le ragioni espresse dall'onorevole Arnaboldi, sia perché alla lettera c) del comma 2 si parla di aggiornamento culturale degli anziani, mentre nell'emendamento 6.3 si presume l'esistenza anche di casalinghe non an-

ziane. Mi sembra che l'emendamento si muova nella stessa direzione della proposta di legge n. 4681, concernente l'educazione degli adulti ed attualmente all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 6.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi 6.5.

PATRIZIA ARNABOLDI. La soppressione delle parole « ordini professionali » rappresenta a mio avviso una garanzia, perché gli ordini professionali trovano all'interno dell'università momenti di riqualificazione legati alle necessità avvertite dagli ordini stessi; mentre con l'impresa privata si possono stipulare rapporti improntati ad una certa chiarezza, in questo caso invece si è più legati a corporazioni e categorie. Siamo, quindi, contrari alla possibilità da parte degli ordini professionali di utilizzare le categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 6.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 6. 8 del relatore.

BIANCA GELLI. Mi sembra che questo emendamento debba essere considerato in relazione al successivo emendamento 7.7 presentato sempre dal relatore, in quanto il discorso delle scuole di specializzazione è rimasto insoluto; se dobbiamo inserirle fra le attività integrative, è opportuno accantonare l'emendamento.

GIANCARLO TESINI, Relatore. Propongo che il mio emendamento 6.8 sia accantonato e ripreso in esame quando si passerà all'articolo 7.

LUCIANO GUERZONI. Desidero far osservare come non sia possibile accantonare l'emendamento in questione prescin-

dendo da tutti gli altri riferiti all'articolo 6; pertanto, o si accantona l'intero articolo 6 oppure si prosegue nell'esame degli emendamenti. Chiedo al presidente come si debba procedere.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso di continuare nell'esame dell'articolo 6.

LUCIANO GUERZONI. D'accordo. Esprimo la mia netta contrarietà alla disposizione recata dalla lettera a) dell'emendamento 6.8 del relatore, che introduce elementi di obiettiva confusione nell'impianto del provvedimento.

Poiché la Commissione ha approvato l'articolo 1, con il quale si stabilisce che le università rilasciano determinati titoli, non si può all'articolo 6 « richiamare in vita » le scuole dirette a fini speciali, operanti sulla base dell'ordinamento precedente, le quali a loro volta rilasciano un diploma! Introdurre una previsione del genere significa sancire legislativamente una contraddizione. I gruppi politici presenti in Commissione hanno lavorato con spirito collaborativo per giungere sollecitamente all'approvazione del provvedimento, ma obiettivamente la norma in esame rischia di scardinare la struttura che, sia pure con molta difficoltà ed il permanere di alcuni punti oscuri, abbiamo configurato. Dal punto di vista sistematico è sbagliato « richiamare in vita » le scuole dirette a fini speciali, anche se parecchie iniziative, molte delle quali valide, dovranno essere ridefinite.

Non ritengo si possa prevedere che, oltre agli itinerari previsti dagli articoli 1 e 6, nel sistema formativo post-secondario sopravviva la normativa precedente: se così fosse, sarebbe inutile approvare una legge di riforma degli ordinamenti universitari. D'altra parte, conosciamo tutti qual è il fine cui tende la sopravvivenza delle scuole dirette a fini speciali, cioè il mantenimento di piccole posizioni di potere clientelare di alcuni docenti, i quali hanno bisogno di mantenere il proprio ufficio, la propria carta intestata ed il proprio telefono! Il che rende inaccettabile l'intervento legislativo.

Anticipo quindi che se la Commissione procedesse all'approvazione dell'emendamento del relatore 6.8, così com'è formulato, rivedremmo il nostro orientamento e la nostra valutazione complessiva sul provvedimento di legge.

Relativamente alla lettera b) dell'emendamento 6.8, mentre concordo sulla previsione di forme di partecipazione a corsi post-secondari con la scuola, le regioni e gli enti locali — considerato che questi sono titolari di potestà in ordine alla formazione nel sistema scolastico — non condivido la prevista collaborazione dell'università con enti pubblici e privati, con categorie economiche e ordini professionali, in quanto ciò scardina l'ordinamento della scuola italiana. Che i privati possano gestire le scuole è sancito dalla Costituzione, ma che l'università amministri scuole in collaborazione con soggetti privati nel campo della formazione post-secondaria è costituzionalmente inammissibile!

Ribadisco che una norma di legge in base alla quale l'università si affianca agli ordini professionali per la gestione dei corsi, è fuori da qualsiasi limite previsto dall'ordinamento italiano, in quanto non si tratta di una convenzione per gestire un'iniziativa dell'università, ma è l'ateneo che collabora con iniziative realizzate da terzi. Pertanto, invito il relatore a meditare sul testo dell'emendamento 6.8, ipotizzando di eliminare la previsione degli enti pubblici e privati, delle categorie economiche e degli ordini professionali.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Bisogna riconoscere che il problema relativo alle scuole dirette a fini speciali riveste una notevole rilevanza, il che è confermato anche dall'*iter* tormentato delle disposizioni ad esso relative. A parer mio, tale situazione si è creata in quanto in Italia il sistema terziario si identifica quasi sempre con l'università, mentre all'estero non è così. Infatti, le difficoltà incontrate dipendono dalla mancanza di un sistema terziario nel nostro paese.

Non va dimenticato, però, che le scuole dirette a fini speciali non hanno prodotto esclusivamente esiti negativi, perché — con riferimento a determinate professionalità — hanno accumulato un patrimonio considerevole. Ciò premesso, riterrei utile procedere con gradualità, rafforzando le disposizioni recate dagli articoli in discussione nel senso di stabilire, per esempio, la decadenza di tali scuole se entro un certo periodo di tempo (sei mesi o un anno) le università non assumano alcuna deliberazione. Inoltre, si potrebbe prevedere che le scuole dirette a fini speciali non possono essere più istituite, a meno che non sia stato espressamente stabilito dai piani di sviluppo dell'università.

In sostanza, si tratta di prevedere una fase transitoria dopo la quale si arrivi alla soluzione da me prospettata, senza distruggere — lo dico con convinzione — il positivo patrimonio accumulato da queste istituzioni. È un aspetto che obbedisce alla coerenza del modello, senza « buttare via » professionalità ed esperienze acquisite.

LUCIANO GUERZONI. Mi lascia perplesso la formulazione dell'emendamento 6.8 là dove è prevista l'istituzione di nuove scuole dirette a fini speciali.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. L'emendamento, così come è formulato, non è assolutamente accettabile.

Ricordo che già in precedenti occasioni ho sollevato il problema delle scuole dirette a fini speciali. So benissimo infatti che tra queste ve ne sono alcune di indubbio valore, tant'è che si è pensato di riconoscere il diploma rilasciato da tali istituti.

Di conseguenza, se il relatore ritirasse l'emendamento 6.8 accogliendone, nel corso dell'esame dell'articolo 7, un altro che recepisce le indicazioni testé fornite dal ministro, voterei a favore.

Rimarremmo stupiti, onorevole relatore, se dopo aver sostenuto l'architettura « pulita » del provvedimento, fosse proprio lei a presentare un emendamento teso a stravolgerne l'impostazione. Sarei

stupito da un simile atteggiamento, mentre credo che la formulazione proposta dal ministro attui una effettiva pulizia formale.

GIANNI TAMINO. Propongo di sospendere la seduta per pervenire ad una formulazione idonea a superare le problematiche emerse.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Vorrei sottolineare che la valutazione su alcune scuole dirette a fini speciali sarebbe risultata più meditata se avessimo avuto a disposizione una mappa aggiornata di quelle esistenti, ivi compreso lo stato di degrado in cui versano moltissime di queste istituzioni per le quali lo Stato non ha mai espresso valutazioni circa i *curricula* degli insegnanti ed i titoli rilasciati.

Credo, pertanto, che questa situazione estremamente « pasticciata » vada affrontata con un disegno complessivo che colmi il vuoto legislativo registrato nel settore della formazione post-secondaria.

FRANCESCO CASATI. Vorrei fare presente che non esistono solo le scuole a fini speciali di medicina (alcune delle quali hanno dato risultati positivi), ma anche altre ed in diversi settori. Nella mia provincia, per esempio, ve ne sono due gestite dal politecnico di Milano, con la collaborazione dell'opera universitaria, degli enti pubblici locali e delle rappresentanze delle categorie economiche. Si tratta di istituti che funzionano ottimamente anche se l'introduzione del diploma di primo livello non può esaurire la richiesta di formazione professionale. Ciononostante, credo che questo tipo di diploma debba essere utilizzato per la prosecuzione degli studi nei corsi di laurea anche se il loro riferimento contenutistico non può essere così specifico e delineato come può essere quello relativo alla scuola diretta a fini speciali.

Considerando estremamente positiva la proposta del ministro, che va incontro ad alcune preoccupazioni emerse nel corso della seduta odierna, propongo una riformulazione della lettera *b)* dell'emenda-

mento 6.8 del relatore nel senso di limitarsi a prevedere forme di partecipazione a corsi post-secondari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, propongo che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato alla seduta di domani alle ore 9,30, secondo le intese raggiunte nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza della scorsa settimana.

SERGIO SOAVE. I rappresentanti del gruppo comunista non potranno partecipare alla seduta di domani. Chiedo di convocare nuovamente l'ufficio di presidenza, altrimenti, a nome del gruppo comunista, voterò contro la proposta del presidente.

GIANNI TAMINO. Sono contrario alla proposta del presidente.

FRANCESCO CASATI. Il gruppo democratico cristiano è, invece, favorevole alla proposta del presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta da me formulata.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 marzo 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO